



## REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

### PREMESSA

Premesso che nessuna misura di carattere disciplinare può essere adottata con finalità che contrastino con quelle previste nell'art. 4 del DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) modificato con DPR n° 235 del 21 novembre 2007, si sottolinea la funzione educativa della sanzione disciplinare e, in particolare, la possibilità per lo studente di convertirla in attività di natura sociale o culturale in favore della comunità scolastica.

Tali attività si configurano non solo come sanzioni autonome, ma anche come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica.

In particolare:

1. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
2. Il provvedimento disciplinare influisce sull'assegnazione del voto di condotta e quindi sulla successiva assegnazione del credito scolastico.
3. Non può essere attivato nessun procedimento disciplinare senza che l'allievo esponga le proprie ragioni.
4. Le sanzioni disciplinari sono sempre proporzionate all'infrazione commessa.
5. Le sanzioni possono essere irrogate anche per fatti accaduti all'esterno della comunità scolastica, ma che comportano conseguenze all'interno della scuola.
6. La famiglia deve essere sempre informata sull'avvio del procedimento disciplinare.
7. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione stessa.
8. I provvedimenti e le sanzioni disciplinari possono essere irrogate dai docenti, dal DS, dal Consiglio di Classe, dal Consiglio di Istituto.
9. All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli studenti sottoscrivono il "**Patto educativo di corresponsabilità**" finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra l'istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.

In riferimento agli articoli 3 (doveri) e 4 (disciplina) dello statuto delle studentesse e degli studenti, di seguito allegati, si dispone il seguente *quadro sinottico delle infrazioni e dei provvedimenti*.

## QUADRO SINOTTICO DELLE INFRAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI

INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	AUTORITA' COMPETENTE A EROGARLO - CONSEGUENZE
Mancanza ai doveri scolastici contemplati nello Statuto degli studenti (art.3) e nel Patto educativo	Ammonizione verbale e/o scritta sul libretto dello studente	Docente della classe
Frequenza irregolare; ritardi e uscite anticipate non giustificate; non rispetto delle consegne.	Ammonizione scritta sul registro di classe	
Non rispetto dei regolamenti scolastici; non rispetto delle norme di sicurezza; utilizzo improprio delle strutture e dei sussidi didattici; scarsa cura dell'ambiente scolastico.	Ammonizione verbale e/o scritta sul libretto dello studente Ammonizione scritta sul registro di classe	Docente della classe o della scuola
Mancanza di rispetto verso i compagni, i docenti e altre persone.	Ammonizione verbale e/o scritta sul libretto dello studente Ammonizione scritta sul registro di classe	Docente della classe o della scuola
Comportamento che disturba il regolare svolgimento delle lezioni.	Ammonizione verbale e/o scritta sul libretto dello studente Ammonizione scritta sul registro di classe	Docente
Uso del telefono cellulare durante le attività didattiche.	Ammonizione scritta sul registro di classe	Docente/ Dirigente
Grave mancanza di rispetto verso il DS, i compagni, i docenti e altro personale della scuola con uso di un linguaggio improprio e l'attivazione di comportamenti scorretti, compreso anche un abbigliamento incompatibile con l'ambiente scolastico. Uso di un comportamento che compromette l'attività didattica. Ripetute assenze prolungate non giustificate. Evidente indifferenza rispetto ai regolamenti scolastici.	Ammonizione scritta del Docente sul registro di classe con ratifica del D.S. o Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico sul registro di classe.	Docente / Dirigente Scolastico / Vicepresidente
Danneggiamento doloso di documenti, arredi, attrezzature, sussidi didattici, ambienti.	Riparazione/Risarcimento del danno. Attività a favore della Comunità scolastica.	Dirigente Scolastico / Vicepresidente
Comportamento che impedisce il regolare funzionamento della attività didattica e della vita scolastica in generale	Allontanamento dalla scuola fino a 5 giorni Attività a favore della comunità scolastica	Consiglio di Classe
Grave reiterata mancanza di rispetto verso il D.S., i compagni, i docenti e altro personale della scuola: linguaggio e/o comportamenti discriminatori e lesivi della dignità delle persone.	Allontanamento dalla scuola (fino a un massimo di 15 giorni) o eventuale commutazione in attività sociali o culturali	Consiglio di Classe in forma allargata
Grave reiterata mancanza di rispetto verso il DS, i compagni, i docenti e altro personale della scuola e non: linguaggio e comportamenti discriminatori e lesivi della dignità delle persone, con atti di bullismo e violenze psicologiche e fisiche. Reati di rilevanza penale o pericolo per l'incolumità delle persone.	Allontanamento dalla scuola (oltre 15 giorni) ivi compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato. Eventuale commutazione in attività sociali o culturali.	Consiglio di istituto

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, ricorso all'Organo di garanzia interno alla scuola secondo l'art. 5 (impugnazioni) dello statuto degli studenti e delle studentesse.

## **RICORSO AVVERSO LE SANZIONI E ORGANO DI GARANZIA**

L'Organo di Garanzia che esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari e decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento è disciplinato come di seguito specificato.

1. L'Organo di Garanzia nominato all'inizio di ogni anno scolastico è composto da: un docente designato dal consiglio di Istituto, uno studente eletto dagli studenti, un genitore eletto dai genitori ed è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico. (Oppure tutti eletti dal C.d.I.)
2. L'Organo di Garanzia rimane in carica un anno con sostituzione di qualunque membro decada.
3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla loro irrogazione.
4. L'Organo di garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
5. Le votazioni sono palesi, senza astensione dal voto e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli studenti della scuola secondaria superiore, o chiunque vi abbia interesse, possono presentare reclamo contro le violazioni dello statuto degli studenti e delle studentesse all'Organo di Garanzia Regionale presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Di seguito si allegano gli articoli 3 (doveri) e 4 (disciplina) dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse aggiornato alle più recenti modifiche.

### **Dallo Statuto delle studentesse e degli studenti**

#### **Art. 3 (Doveri)**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### **Art. 4 (Disciplina)**

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni

- specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
  3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
  4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
  5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
  6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
  7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
  8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
  9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
  - 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
  - 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
  10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
  11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.